

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1589)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio e Partecipazioni statali)  
della Camera dei deputati nella seduta del 23 marzo 1966 (V. Stampato n. 2944)*

**presentato dal Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**di concerto col Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

**e col Ministro delle Partecipazioni Statali**

(BO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 24 marzo 1966*

Aumento del Fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 150 miliardi da conferire nel Fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi, istituito con legge 10 febbraio 1953, n. 136.

#### Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della

spesa del Ministero delle partecipazioni statali come segue:

lire 50 miliardi per l'esercizio 1966;

lire 50 miliardi per l'esercizio 1967;

lire 50 miliardi per l'esercizio 1968.

### Art. 3.

Per far fronte alle spese considerate dalla presente legge il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1968, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi 1966, 1967 e 1968.

I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro medesimo.

L'ammortamento dei mutui contratti nell'anno 1966, maggiorati degli interessi di preammortamento, sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1967. Il servizio dei mutui relativi agli anni 1967 e 1968 sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti.

Le rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e strettamente vincolate al Consorzio di credito per le opere pubbliche.

### Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio negli esercizi 1966, 1967 e 1968.